

Codice DB1402

D.D. 20 settembre 2011, n. 2400

**L.R. 06 ottobre 2003, n.25. Art.25 D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R. Enel Produzione S.p.A. VB01016 - Sbarramenti del lago d'Antrona situati nel territorio comunale di Antrona Schieranco (VB) - Autorizzazione dei lavori di dismissione.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Si autorizzano i lavori riguardanti la dismissione degli sbarramenti del lago di Antrona (VB01016) di competenza regionale, situati nel territorio comunale di Antrona Schieranco (VB), proposti dalla Società ENEL Produzione S.p.A., di cui al progetto, a firma dell'ing. Francesco Carlo Fornari, trasmesso con nota ENEL-PRO-30/11/2010-0049725 (Ns. prot. N. 91445/DB14.02 del 15/12/2010), ed integrato con note successive (Ns. prot. N. 53509/DB14.02 del 08/07/2011 e Ns. prot. N. 57848/DB14.02 del 27/07/2011), esaminati con esito favorevole con prescrizioni nella Conferenza dei servizi del 30/08/2011.

Il richiedente dovrà tenere conto, nel livello esecutivo della progettazione e durante i lavori, dei pareri espressi nella Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, in particolare:

- 1) A seguito di comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione proposti verranno effettuate apposite verifiche dal Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe ed in caso di un riscontro positivo delle stesse, l'invaso verrà considerato non attivo e non più di competenza;
- 2) Fino alla completa dismissione dell'opera si individua nel proprietario, la Società ENEL Produzione S.p.A, la responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;
- 3) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- 4) Il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore regionale OO.PP. decentrato di Verbania, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 5) L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione del Settore regionale decentrato opere pubbliche di Verbania;

6) Il Settore regionale decentrato opere pubbliche di Verbania si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca delle autorizzazioni idrauliche concesse nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

7) L'autorizzazione idraulica è accordata ai solo fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza dell'autorizzazione concessa;

8) preventivamente alla fase esecutiva dovranno essere delimitate e cartografate ad idonea scala di dettaglio le zone di scavo, movimentazione e riporto di materiale roccioso e terreno nonché le piste di accesso al cantiere; in particolare, poichè il lago di Antrona fa parte della rete regionale di monitoraggio dei laghi ed è quindi soggetto a monitoraggio bimestrale per la definizione dello stato di qualità ecologico ed ambientale ai sensi del D.Lgs.152/2006, si richiede che i volumi di terreno/sedimento e roccia da utilizzarsi per le riprofilature ed il raccordo delle nuove soglie di sfioro vengano reperiti in loco, ma prioritariamente all'esterno dell'area di oscillazione dei livelli lacustri e comunque non al di sotto della quota di 1082 m.s.l.m. In ogni caso dovranno essere evitati scavi o movimentazioni in acqua, al fine di non pregiudicare lo stato qualitativo del lago. La citata cartografia ed il cronoprogramma esecutivo dei lavori dovranno essere resi disponibili con opportuno anticipo ad A.R.P.A. Piemonte - Dip.V.C.O. e all'Ente di gestione delle aree protette dell'Alta Val d'Ossola. Quanto sopra, al fine di contenere l'estensione dell'area di intervento allo stretto necessario, evitare interferenze dei lavori con le attività istituzionali di monitoraggio del lago e consentire ai suddetti enti il controllo dello svolgimento dei lavori e l'indicazione di ulteriori misure di mitigazione, qualora in corso d'opera si ravvisassero comportamenti difformi dalle prescrizioni esposte nel presente parere o impatti imprevisti sull'area protetta;

9) al fine di ottenere il maggior livello di ripristino dello stato dei luoghi precedente alla costruzione degli sbarramenti si ritiene che la realizzazione della platea a valle della soglia principale debba ridimensionata mediante la posa limitata di materiale lapideo reperito in loco e senza la necessità di intasamento con calcestruzzo degli interstizi fra i massi; inoltre nella riprofilatura dei versanti di raccordo (lato lago e lato valle) delle soglie residuali dalla dismissione degli sbarramenti, dovranno essere mantenute residue irregolarità, senza un eccessivo compattamento del materiale di riporto, al fine di conferire un aspetto non "artificiale" ai siti e consentirne la rinaturazione;

10) considerata la scarsa antropizzazione dei luoghi interessati dai lavori e la necessità di ridurre al minimo emissioni in atmosfera, è opportuno che le macchine operatrici "off road" per l'esecuzione dei lavori di demolizione /frammentazione e movimentazione, così come eventuali gruppi elettrogeni in uso, se equipaggiati con motori diesel, dispongano di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato. In caso di trasporto di materiali polverulenti, gli autocarri dovranno essere dotati di teli protettivi a chiusura dei cassoni; al fine di contenere l'impatto acustico è preferibile che le operazioni più rumorose siano concentrate nelle ore centrali della giornata, evitando per quanto possibile alba e crepuscolo. Si rammenta al riguardo che l'eventuale richiesta di deroga per le attività rumorose temporanee, da presentare al Comune interessato, dovrà contenere l'indicazione precisa dei limiti temporali della deroga (sia giornalieri

sia stagionali) e delle mitigazioni e degli accorgimenti tecnico-operativi atti a minimizzare il disturbo;

11) eventuali accumuli temporanei di terreno di scotico o sedimento, da utilizzarsi per la riprofilatura dei pendii di raccordo delle soglie in sostituzione degli sbarramenti esistenti, dovranno essere posizionati al di sopra della quota di massimo livello idrico di progetto e possibilmente in area pianeggiante esterna al bacino lacustre, in modo da non essere dilavati verso il lago in caso di precipitazioni intense; eventuali depositi anche minimi di materiali non lapidei e sostanze chimiche in area di cantiere dovranno essere localizzati sempre esternamente al bacino lacustre, su superficie pianeggiante temporaneamente impermeabilizzata, mentre operazioni di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere dovranno essere svolte al di fuori dell'area di intervento; in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali riversamenti accidentali di sostanze chimiche, anche sul terreno; a chiusura, anche provvisoria, delle attività di cantiere, dovrà essere cura del proponente rimuovere a proprie spese tutte le strutture ed i materiali non più necessari (impianti vari, depositi, cumuli e residui di stoccaggio, puntellature ed arginature provvisorie, etc.);

12) Il proponente dovrà attenersi alla "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n.37/2006 approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, trasmessa agli interessati e verrà depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente  
Lorenzo Masoero